



DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 3526 DEL 29 DICEMBRE 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO l'art.7 del predetto Regolamento di Organizzazione dell'Ente, in merito alle funzioni del Segretario Generale, il quale, tra le altre attribuzioni allo stesso riservate ed affidate, adotta gli atti ed i provvedimenti, anche per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni, che comportano impegni di spesa superiori ai limiti, per valore e per materia, entro i quali i titolari dei centri di responsabilità esercitano le rispettive competenze di spesa;

VISTI l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

VISTO il Codice di Comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2019, redatto ai sensi dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190, ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 31 gennaio 2017;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese, per il triennio 2017-2019, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016, ai sensi dell'art.2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modifiche, con legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, co.1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419, ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del *budget* annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il *budget* di gestione di cui all'art. 7 del citato Regolamento di Organizzazione;

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che ha implementato e coordinato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ridenominato " Codice dei Contratti Pubblici";



VISTO l'art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTI gli articoli 9 e 10 del Manuale delle Procedure Negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21 novembre 2012, in merito alle competenze in materia contrattuale e di competenza ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTI l'articolo 31 del Codice dei Contratti Pubblici e gli articoli 5 e 6 della Legge n.241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO, nello specifico, l'art. 12 del Manuale delle Procedure Negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che, con la determinazione a contrarre o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTA la Determinazione ANAC n. 5 del 6 novembre 2013 - Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture;

VISTO l'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ha recepito il Regolamento delegato della Commissione Europea 24.11.2015 n.2015/2170, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle soglie comunitarie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari, fissando e stabilendo per il biennio 2016-2017, la soglia in € 209.000,00 esclusa IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

VISTO, inoltre, il Regolamento delegato della Commissione Europea del 18.12.2017 n.2017/2365, pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea n.L337 del 19.12.2017, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle soglie comunitarie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari, fissando e stabilendo, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la soglia in € 221.000,00 esclusa IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

PREMESSO che, a seguito di aggiudicazione della procedura ristretta nella forma accelerata in ambito comunitario n. 10/2013, CIG 5081239312, l'Ente ha stipulato con la società C.C.G. Srl un contratto per l'acquisto, mediante catalogo elettronico di carta in risme, materiale di cancelleria e di consumo, prodotti per ufficio, comprensivo di servizi connessi di consegna, contact center e reportistica, per la durata di quattro anni, con facoltà di prosecuzione, alle stesse condizioni tecniche ed economiche, nelle more della nuova procedura di individuazione dell'affidatario e nella misura strettamente necessaria allo svolgimento ed alla conclusione di detta procedura;

PRESO ATTO che il ricorso diretto al catalogo elettronico ha consentito di conseguire i prefissati obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle transazioni, della gestione amministrativo-contabile del contratto e delle fasi del processo logistico, nonché di riduzione dei tempi di approvvigionamento, per gli uffici territoriali che sono sollevati dalle incombenze procedurali ed esecutive connesse alla gestione della fase di affidamento e di esecuzione del contratto;

TENUTO CONTO che, ai benefici di carattere organizzativo, si sono accompagnati vantaggi di progressiva riduzione della spesa annuale, attestata su valori di risparmio dal 5 al 10 % circa annuo, anche mediante la pianificazione del fabbisogno sulla base delle effettive esigenze, della



previsione di livelli di servizio uniformi e del listino unico di prodotti standardizzati per tutte le strutture dell'Ente ed un costante controllo dei livelli di consumo, che ha introdotto limiti annui di *budget* per centro di costo;

CONSIDERATO che, in occasione della prossima scadenza del contratto stipulato con la società C.C.G. Srl, come da programmazione biennale degli acquisti, pubblicata, ai sensi dell'art. 21 del Codice dei Contratti sul sito istituzionale dell'Ente e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio di cui all'art.213 del Codice, il Servizio Patrimonio ha avviato lo studio per il nuovo progetto di contratto da porre a base della procedura di gara per l'acquisizione della medesima fornitura, alle condizioni più favorevoli per l'Ente;

PRESO ATTO di quanto esposto dal Servizio Patrimonio, con appunto prot. 1508 del 21.12.2017, in merito alla necessità e convenienza di mantenere e consolidare i vantaggi di ordine organizzativo, economico e gestionale ottenuti con il sistema di acquisto a catalogo di quantitativi di prodotti *standard* che comportano, comunque, spese di rilievo per l'Ente, ed, al contempo, assicurare, per merito dei livelli di accesso e di abilitazione di ogni singola unità ordinante, la disponibilità di strumenti finalizzati all'efficienza dei processi di pianificazione e controllo, attraverso l'utilizzo di strumenti operativi *web-based*, collegati con il sistema SAP adottato dall'Ente;

TENUTO CONTO che, all'esito del monitoraggio del contratto in corso, dei piani di sostituzione delle apparecchiature informatiche presso gli uffici dell'Ente e dell'informatizzazione dei processi di rilascio delle formalità e di gestione della riscossione delle tasse automobilistiche, è stata effettuata un'attenta ricognizione dei prodotti consumabili a catalogo che sono stati aggiornati, per quanto riguarda la tipologia, il quantitativo e la compatibilità/sostenibilità, con l'obiettivo primario di continuare ad operare in una logica di massimizzazione dell'efficienza e dell'efficacia, richiedendo prodotti di qualità ad un prezzo definito, in modo tale da eliminare variazione dei costi sulla base della località di acquisto e ridurre gli adempimenti amministrativi a carico di tutte le unità operative dell'Ente;

VISTO l'art. 57 del Codice dei contratti pubblici che, nel recepire l'art. 36 ed il considerando 68 della direttiva europea 2014/24/UE, stabilisce che, nel caso in cui sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, le stazioni appaltanti possano chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico e richiamato l'atto di segnalazione dell'ANAC n. 3 del 21 maggio 2014, che, nell'ottica della semplificazione e dello snellimento delle procedure di aggiudicazione e dell'impulso dato dal legislatore europeo alla standardizzazione di processi comunicativo-informativi, privilegia l'utilizzo di cataloghi elettronici in tutte le procedure disponibili ove sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, come strumenti di aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica, soprattutto in termini di risparmio di tempo e di denaro;

RAPPRESENTATO che, alla luce del suddetto contesto normativo ed al fine di garantire la configurazione a regime di soluzioni di *e-shop* interne, la scelta del nuovo progetto di contratto è stata orientata sulla stipula di un contratto pluriennale a consumo, atteso che, in un'ottica di lungo periodo, sarà possibile anche rafforzare con il fornitore rapporti di collaborazione e cooperazione finalizzati ad ottimizzare ulteriormente gli acquisti e migliorare il rapporto qualità-prezzo dei beni forniti, nel rispetto dei limiti stabiliti dallo stesso contratto, assicurando stesse condizioni di qualità e prezzo;

EVIDENZIATO che il contratto è del tipo a consumo per un importo massimo presunto, stabilito sulla base del fabbisogno pianificato e del quantitativo medio annuale di ciascun articolo ordinato da parte degli uffici ACI e che il suddetto valore rappresenta esclusivamente una stima che non impegna l'Ente, atteso che, in caso di aggiudicazione, l'affidatario si obbliga, per ciascuna tipologia di prodotti indicati nella griglia a fornire, ai prezzi offerti in sede di gara, i quantitativi che verranno richiesti dalle unità ordinanti;



CONSIDERATO che, ai fini della determinazione del prezzo dei prodotti a base di gara e della definizione del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'articolo 35 del Codice, come da analisi dei costi richiamata nel citato appunto del Servizio Patrimonio prot. 1508 del 21.12.2017, sono state svolte le indagini preliminari sulla base delle caratteristiche tecniche dei prodotti, delle prestazioni e condizioni descritte nel capitolato, comparando, per le stesse tipologie di prodotti, quanto offerto dalle Centrali di Committenza di Emilia Romagna, Lombardia (ARCA) e Sicilia, al fine di costruire il più possibile, una griglia mirata di singoli prezzi, aggiornati tenuto conto delle variazioni annuali degli Indici nazionali dei prezzi al consumo e dei continui incrementi dei costi della carta dovuti agli aumenti delle materie prime su scala globale;

CONSIDERATO, altresì, che il prezzo della carta in risme è stato determinato mediante le formule e le metodologie di calcolo fornite dall'ANAC, con delibera n. 975 del 27 settembre 2017, ai sensi dell'art. 9, comma 7 del D.L. n. 66/2014, tenuto conto che gli stessi prezzi costituiscono il massimo di aggiudicazione;

VALUTATO di prevedere, in ragione delle caratteristiche dell'appalto, la facoltà per l'Ente di ricorrere, nel corso di esecuzione del contratto e prima della scadenza dello stesso, alle seguenti opzioni/modifiche:

- o opzione del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice;
- o proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente, e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

RAVVISATA, sulla base dell'analisi dei costi, la convenienza di affidare la fornitura per la durata di quarantotto mesi in quanto la soluzione pluriennale individuata e gli strumenti di azione e gestione della fornitura consentono di ottenere benefici economici già in sede di gara, nonché, attraverso la formula del contratto a consumo, di generare un circolo virtuoso e performante di risparmi, in attuazione delle direttive di riduzione/contenimento dei costi dell'Ente ed in linea con gli obiettivi governativi, recepiti dall'Ente, di revisione della spesa;

TENUTO CONTO che, ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore stimato dell'appalto, è complessivamente e presuntivamente valutato, per la durata contrattuale di quarantotto mesi, in € 4.165.000,00 oltre IVA, di cui 3.400.000,00 per la fornitura base ed € 765.000,00 per il quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, escluso l'impegno economico pari a € 425.000,00, relativo all'eventuale periodo di proroga del contratto;

VISTO che la presente procedura di gara ha ad oggetto forniture, la cui esecuzione non prevede forme di sovrapposizione di attività con altri fornitori o con la stazione appaltante e, pertanto - ai sensi del combinato disposto degli articoli 95, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., ed in considerazione di quanto indicato con determina dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, oggi ANAC, del 5 marzo 2008 "*Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture*" - i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari ad € 0,00 (zero);

EVIDENZIATO che, in osservanza delle disposizioni introdotte dalla normativa di cui al decreto legge 7 maggio 2012, n.52 convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 2012, n.94 ed al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012 n. 135, è stata effettuata l'indagine preliminare ed è stato verificato che, al momento, non sono presenti offerte attive ed iniziative nel quadro delle Convenzioni e dello SDAPA per servizi analoghi e similari e che, pertanto, sussistono i presupposti per procedere in autonomia in ragione della convenienza di utilizzare, comunque, un catalogo elettronico personalizzato costituente uno strumento di acquisto semplificato e celere che consente di monitorare, in maniera agevole la



spesa per centro di costo, sollevando gli uffici da una serie di attività gravose meramente operative e di assicurare, attraverso la competizione dei fornitori, un buon rapporto costi-benefici;

RITENUTO, in ragione del valore complessivo dell'appalto, nonché della tipologia di fornitura e servizi connessi, delle modalità di erogazione e delle specifiche e dei livelli di servizio già sviluppati nel capitolato di gara, di ricorrere alla procedura aperta in ambito comunitario ai sensi dell'art. 60 e con aggiudicazione al criterio del minor prezzo, sulla base dell'art. 95, comma 4, lett. b) del Codice dei contratti pubblici;

RAPPRESENTATO che, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del Codice, l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, tenuto conto che sono stati individuati i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche e prestazionali dei prodotti finalizzati ad assicurare livelli di servizio adeguati e tempi di consegna in grado di garantire la tempestiva disponibilità dei prodotti e che per determinare l'offerta economica complessivamente più bassa sarà presa in considerazione la media ponderata risultante dalla compilazione del listino di gara, calcolata considerando la somma dei prezzi unitari offerti per le diverse tipologie di prodotto e moltiplicata per il peso percentuale relativo a ciascuna macrocategoria di prodotti, come descritto al paragrafo 17 del disciplinare di gara;

RITENUTO conveniente utilizzare, per la scelta del contraente, le piattaforme telematiche ai sensi dell'articolo 58 del Codice dei contratti pubblici, al fine di ottenere, mediante la trasparenza del sistema, le migliori garanzie di partecipazione e di miglior rapporto qualità-prezzo tra i *competitors* interessati alla fornitura, in possesso dei requisiti richiesti di carattere generale, di cui all'art. 80, nonché di carattere speciale ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettere a) b) c) del Codice, come indicato nei paragrafi III.1.1, III.1.2, III.1.3, del bando e nel paragrafo 6 del disciplinare di gara, costituenti parte integrante della presente determinazione;

VISTO che la società Bravo Solution s.p.a., è il gestore del sistema incaricato dall'Ente per la conduzione tecnica delle applicazioni informatiche di acquisto e, per tale effetto, assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati, curando, al contempo su richiesta dell'Ente, adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e di utilizzo dei sistemi informatici, anche ai fini dell'abilitazione dei fornitori, come previsto nel Documento di Abilitazione al Sistema pubblicato sul sito;

TENUTO CONTO che, ai fini di quanto prescritto dall'art. 51 del Codice "Suddivisione in lotti", il progetto di contratto prevede un'unica procedura di gara costituita da un solo lotto, sulla base dell'unitarietà del sistema logistico e organizzativo di fornitura dei prodotti, rappresentato dal "Catalogo" e delle modalità esecutive da esso scaturenti atteso che, al fine di agevolare la partecipazione degli operatori e favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, sono previste forme di partecipazione in modalità plurisoggettiva, sulla base delle indicazioni dell'ANAC nel comunicato del 14/9/2016, quali l'avvalimento dei requisiti di partecipazione, il ricorso al subappalto e la partecipazione in forma raggruppata e sono indicati requisiti di partecipazione congruenti ed adeguati all'appalto da eseguire;

TENUTO CONTO che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 83, comma 8, del Codice, i criteri minimi di qualificazione individuati siano finalizzati a selezionare un operatore in possesso di un'adeguata professionalità e di solidità economica nel rispetto del principio di concorsualità e massima partecipazione nel rispetto dei principi comunitari di massima partecipazione, parità di trattamento e concorrenza anche ai fini di quanto previsto dall'art. 41, comma 2, del Codice ed, al contempo, consentano di affidare la fornitura sulla base di specifiche tecniche e di parametri oggettivi e qualitativi che rappresentano validi indicatori della capacità organizzativa dell'azienda di fornire, con efficienza e tempestività, prodotti ecocompatibili, a garanzia di scelte e politiche aziendali che favoriscono l'innovazione ambientale e lo sviluppo sostenibile come, peraltro, riportato nel Bilancio Sociale annualmente predisposto dall'Ente;



RICHIAMATE, altresì, le indicazioni fornite dall'ANAC con deliberazione n. 69 del 06/07/2011: *"La stazione appaltante può fissare, nell'ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché, tuttavia, tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l'accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto. L'adeguatezza e la proporzionalità dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara vanno, dunque, valutate con riguardo all'oggetto dell'appalto ed alle sue specifiche peculiarità"*;

TENUTO CONTO che, tra i requisiti professionali di partecipazione all'appalto è previsto il possesso, senza possibilità di avvalimento, della certificazione ISO 9001:2015 in corso di validità, rilasciata da un ente di certificazione riconosciuto ACCREDIA, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 45000;

EVIDENZIATO che l'ANAC, nella determinazione n. 2 del 01.08.2012 *"L'avvalimento nelle procedure di gara"* ha indicato che: *"La certificazione di qualità esprime ed assicura la capacità di un operatore economico di organizzare i propri processi produttivi e le proprie risorse al fine di corrispondere, nel modo migliore, alle richieste della committenza e, più in generale, del mercato di riferimento. Pertanto, il rilascio di tale certificazione costituisce il traguardo di un percorso che vede impegnata l'intera struttura aziendale; ne deriva che proprio l'intima correlazione tra l'ottimale gestione dell'impresa nel suo complesso ed il riconoscimento della qualità rende la certificazione in questione un requisito connotato da un'implicita soggettività e, come tale, non cedibile ad altre organizzazioni se disgiunta dall'intero complesso aziendale in capo al quale è stato riconosciuto il sistema di qualità...(.)"*;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'organizzazione del lavoro, dell'utilizzazione delle risorse anche strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli *standard* qualitativi ed economici dei servizi nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale del buon andamento;

RAVVISATO che, ai fini dell'ampliamento dei possibili concorrenti alla procedura aperta in argomento, è consentito sia il ricorso al subappalto sia il ricorso all'istituto dell'avvalimento, per i requisiti di carattere economico- finanziario e tecnico-organizzativo, ai sensi dell'art. 89 del Codice;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 31 del Codice ed in conformità alle prescrizioni contenute nelle Linee Guida n. 3 (*"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni"*), emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con determinazione n. 1007 del 11/10/2017, nonché in linea con il comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016 e con l'esigenza di garantire il principio di rotazione degli incarichi compatibilmente con le risorse assegnate, di nominare responsabile del procedimento il dottor Alessandro Grassi, funzionario dell'Ufficio Acquisti del Servizio Patrimonio, in possesso delle competenze tecniche e delle conoscenze idonee allo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti;

VISTA la documentazione di gara (bando, disciplinare, capitolato tecnico, bozza di contratto e relativi allegati), che disciplina le modalità di svolgimento della gara e gli aspetti normativi e tecnici del servizio;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura del budget della Direzione Amministrazione e Finanza dell'Ente;

RITENUTO di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'ACI, con esclusione di offerte in aumento rispetto



alla base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico;

DATO ATTO che l'ACI si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei concorrenti;

PRESO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU n.20 del 25.01.2017 - Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, le spese di pubblicazione del Bando di Gara, sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull'aggiudicatario;

VISTA la delibera dell'ANAC n.1 dell'11 gennaio 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.26 del 1° febbraio 2017, con la quale si danno indicazioni alle stazioni appaltanti sui tempi e sulle modalità per l'acquisizione del CIG e sul suo perfezionamento;

TENUTO CONTO che l'articolo 216, co12, del Codice dei contratti pubblici, precisa che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;

RICHIAMATI gli articoli 31, 32 e 33 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente relativamente alle modalità ed ai tempi di nomina ed alle funzioni dei componenti delle commissioni di aggiudicazione dell'Ente;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle procedure amministrativo-contabili" dell'Ente approvato con determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011, nonché le disposizioni del "Manuale delle procedure negoziali dell'Ente", articolo 8, 9 e 10, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012;

VISTI il Codice dei contratti pubblici); il D.P.R. n.207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti e .s.m.i., relativamente alle parti in vigore; il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente, il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, la documentazione di gara (bando, disciplinare di gara, schema di contratto, capitolato tecnico);

DETERMINA

Sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

Di autorizzare, ai sensi dell'art. 60 del Codice, l'espletamento della procedura aperta in ambito comunitario per l'acquisto mediante catalogo elettronico di carta in risme, materiale di cancelleria e di consumo, prodotti per ufficio, comprensiva di servizi connessi di consegna, *contact center* e reportistica e con il ricorso alla piattaforma telematica, ai sensi dell'articolo 58 del Codice dei contratti pubblici, fornita dalla società Bravo Solution s.p.a., che è il gestore del sistema incaricato dall'Ente per la conduzione tecnica delle applicazioni informatiche di acquisto.

Di approvare la documentazione di gara, in allegato alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, riportata sotto i nn.1, 2, 3 e 4 (rispettivamente: "Bando di gara", "Disciplinare", "Schema di contratto" e "Capitolato tecnico").

Di approvare i requisiti ed i criteri di selezione indicati nei paragrafi III.1.1), III.1.2) e III.1.3) del bando di gara e nel paragrafo 6 del disciplinare di gara e le modalità di partecipazione, di possesso e di cumulo dei suddetti requisiti in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva e/o coassicurazione.



L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del Codice, secondo i criteri, le modalità e gli elementi di valutazione e ponderazione indicati nel paragrafo 17 del disciplinare di gara.

Il contratto avrà la durata di quarantotto mesi, a decorrere presumibilmente dal 1/7/2018 con facoltà di proroga, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente, e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

Il contratto è autorizzato per un importo massimo a consumo di € 4.165.000,00 oltre IVA, per il periodo di quarantotto mesi, di cui € 3.400.000,00 (tremilioniquattrocentomila/00), per la fornitura base ed € 765.000,00 (settecentosessantacinquemila/00) corrispondente al quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, escluso l'impegno economico pari a € 425.000,00 (quattrocentoventicinquemila/00), relativo all'eventuale periodo di proroga del servizio nella misura massima di sei mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo affidatario dei servizi.

Il suddetto importo verrà contabilizzato sui conti n. 410610001 e 122040300 a valere sui *budget* di gestione degli esercizi finanziari 2018/2019/2020/2021/2022, assegnati e da assegnare al Servizio Patrimonio quale Centro di Responsabilità Gestore.

Di dare atto che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso sono pari a € 0,00, trattandosi di fornitura per la quale non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante.

Ai sensi degli articoli 32 e 33 (*Controlli sugli atti delle procedure di affidamento*) del Codice dei Contratti si procederà all'aggiudicazione definitiva, in conformità all'art.34 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.

L'aggiudicazione definitiva diviene efficace all'esito positivo della verifica, in capo all'aggiudicatario, del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale indicati nel bando.

La pubblicazione dell'avviso di gara, nella versione allegata verrà effettuata, come previsto dall'art.5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla G.U. n.20 del 25.01.2017 - Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Le spese di pubblicazione del Bando di Gara, sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull'aggiudicatario nella misura massima complessiva ed autorizzata e dovranno essere rimborsate all'ACI entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art.2 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli avvisi e i bandi sono inoltre pubblicati sul «profilo di committente», con l'indicazione della data e degli estremi di pubblicazione sulla stessa piattaforma.

E' nominato responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, il dottor Alessandro Grassi funzionario dell'Ufficio Acquisti del Servizio Patrimonio, fermo restando quanto previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, introdotto dalla Legge n. 190/2012, il quale stabilisce che il responsabile del procedimento deve astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Il Responsabile del Procedimento avrà cura, in particolare, di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare l'espletamento della procedura nei tempi programmati, nonché di provvedere agli adempimenti relativi all'acquisizione e perfezionamento del CIG sul sistema



SIMOG dell'ANAC e di verificare il possesso, in capo all'operatore economico aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione generali e speciali, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 81 e 216, comma 13, del Codice e dalla Deliberazione dell'ANAC n.111 del 20 dicembre 2012, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, (*Authority Virtual Company Passport*), reso disponibile dall'Autorità, salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3°, della suddetta Deliberazione 111/12, nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.

Il Responsabile del procedimento è, altresì, tenuto a porre in essere tutte le attività endoprocedimentali ed istruttorie della procedura in argomento, ad assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui all'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016, l'osservanza e l'attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs n.97/2016, e sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione di cui alla legge n.190/2012, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 5,6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente.

Le Direzioni, i Servizi e gli Uffici competenti sono incaricati di dare esecuzione alla presente determinazione.

La presente determinazione viene trasmessa, per il tramite del Servizio Patrimonio, al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Francesco Tufarelli)

Allegati:

- 1) "Bando di gara".
- 2) "Disciplinare".
- 3) "Schema di contratto".
- 4) "Capitolato".